

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2068 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA DI VITTORIO N. 11. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2078 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C. .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO
IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA DI VITTORIO N. 11. MODIFICA SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 5/9/2017 n. 4689 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C. per l'attività di "officina meccanica riparazione autocarri e autoveicoli in genere, elettrauto, gommista, carrozzerie" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con Provv. Unico del 6/10/2017 prot. n. 28820 .L'autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;;

VISTE:

- l'istanza della Ditta **TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota n. 34576 del 28.11.2017, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina meccanica riparazione autocarri e autoveicoli in genere, elettrauto, gommista, carrozzerie" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Di Vittorio n. 11. Tale istanza, formulata a seguito di modifica sostanziale dello stabilimento - è stata avanzata dalla Ditta in parola:
 - per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rispetto al quale viene dichiarata l'invarianza rispetto all'AUA sopra richiamata;
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa con nota del SUAP n. 5359 del 15.2.2018;
- l'ulteriore documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa con nota del SUAP n. 8069 del 13.3.2018;

PRESO ATTO che:

- il gestore dichiara di aderire alle seguenti autorizzazioni di carattere generale:
 - saldatura, punto 4.29 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi;
 - trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g, punto 4.31 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi;
 - impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MW, punto 4.34 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi;
- viene dichiarata la presenza di una idropulitrice non generante emissioni diffuse;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura non subisce modifiche rispetto a quanto autorizzato con all'AUA adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4689 del 05/09/2017 e rilasciata alla

Ditta TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C. dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto del 06/10/2017, prot. n° 28820;

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio vengono trattate mediante un disoleatore con filtro a coalescenza;
- lo scarico (S2) di acque reflue industriali in uscita dal disoleatore recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque meteoriche e alle acque reflue domestiche;
- gli scarichi S1 ed S3 presenti nello stabilimento in oggetto sono costituiti da acque reflue domestiche e meteoriche; tali scarichi non necessitano di autorizzazione;
- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico S2 è posto immediatamente a valle del disoleatore come indicato nella planimetria Relativa agli scarichi idrici allegata al presente verbale quale parte integrante;

CONSIDERATO che gli impianti termici civili per i quali viene chiesta l'adesione all'autorizzazione di carattere generale hanno una potenza termica totale pari a 390 kW, quindi ricadono nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, si fa presente al proponente che essi non possono essere oggetto di autorizzazioni ai sensi del titolo I del suddetto decreto; a tal proposito il medesimo rettifica l'istanza chiedendo di stralciare la richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.34 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e s.m.i; il medesimo, inoltre dichiara di rispettare quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 183/17 (*"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione"*), condizione necessaria per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale. A tal fine informa che tali dichiarazioni saranno formalizzate dal gestore ed inviate entro brevissimo termine;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 16/4/2017

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- acquisita inoltre la planimetria a colori della rete fognaria consegnata dal rappresentante della Ditta riportante la data del 20/06/2017

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C. , per l'attività di "officina meccanica riparazione autocarri e autoveicoli in genere, elettrauto, gommi-sta, carrozzerie" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TAGLIAFERRI GIULIANO S.A.S. DI TAGLIAFERRI GIULIANO E C. (C. FISC. 01317860334) per l'attività di "officina meccanica riparazione autocarri e autoveicoli in genere, elettrauto, gommista, carrozzerie" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Di Vittorio n. 11 (che è anche sede legale) e conseguente a una modifica sostanziale dello stabilimento. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rispetto al quale viene dichiarata l'invarianza rispetto all'AUA sopra richiamata;
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio

Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che:

- per quanto attiene le emissioni in atmosfera di cui all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. ed, in particolare, le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.29 e 4.31 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.